

REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 37

SEDUTA DEL 24 GEN. 2017

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2016/D.00062 del 21/9/2016 di aggiudicazione definitiva del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT)". - Approvazione linee guida DPC per la continuità terapeutica.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO

La Giunta, riunitasi il giorno 24 GEN. 2017 alle ore 14,20 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ integrale senza allegati ☐ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
- VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.", come modificata e integrata dall'art. 1 della L.R. 41/2015;
- VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 "DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e 03 maggio 2006 n. 637 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 "Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14" e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR

- n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016; nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”;
- VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;
- VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;
- VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 649/16, 820/16, 853/16, 896/16 e 900/16 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità regionale 2016”;
- VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2016, n. 111 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA la DGR n. 1759 del 29/12/2015 “Rimodulazione dell’accordo di cui alla D.G.R. 362/2013 sottoscritto tra Regione Basilicata - Federfarma regionale e ADF regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A/PHT e per la erogazione presidi per diabetici”;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2016/D.00020 del 29/03/2016, è stata approvata la documentazione di gara d’appalto predisposta dalla conferenza di servizi all’uopo indetta e costituita, relativa alla fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT), suddiviso in n. 383 lotti per un importo complessivo triennale posto a base d’asta di Euro 42.217.474,97 IVA esclusa, SIMOG: gara n. 6373314;
- con il medesimo atto è stato altresì indetto il bando semplificato relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica

Amministrazione (SDAPA) istituito da Consip S.p.A., da espletarsi su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it (SISTEMA);

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2016/D.00062 del 21/9/2016 ad oggetto *“Bando semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT). Edizione n. 1 - SIMOG: gara n. 6373314. Aggiudicazione definitiva”*;
- VISTO ALTRESI' il Capitolato Tecnico per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT) di cui alla determinazione n. 20AB.2016/D.00020 del 29/03/2016;
- CONSIDERATO che l'art. 12 – Continuità terapeutica del sopracitato Capitolato Tecnico stabilisce che *“Le Aziende Sanitarie si riservano, comunque, di procedere all'acquisto di eventuali prodotti farmaceutici anche diversi da quelli risultati aggiudicati dalla presente procedura di gara, negli specifici casi di seguito riportati, tenuto conto, a riguardo, delle linee guida disposte dal competente dipartimento della Regione Basilicata. 1. Continuità terapeutica su indicazione del medico prescrittore; 2. Qualora ricorrano particolari e specifiche esigenze cliniche motivate dal medico prescrittore, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: specifica via di somministrazione del farmaco, intolleranza e/o controindicazioni al farmaco, ecc.. Nelle suddette eventualità, il farmaco prescritto sarà acquistato dalla ditta che lo commercializza ai prezzi e condizioni offerti nella presente procedura di gara. Per i pazienti Drug Naive che non rientrano nelle sopra citate casistiche, sarà somministrato il prodotto farmaceutico aggiudicato”*;
- RITENUTO PERTANTO dover redigere apposite *“Linee Guida per la continuità terapeutica dei farmaci in Dispensazione per Conto (DPC)”* così come disciplinato dal succitato art. 12 del Capitolato Tecnico e declinate nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- VISTO il comma 1 dell'articolo 7 *“Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione”* del DL n. 347/2001 convertito con modifiche dalla L. n.405/2001 che recita *“I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”*;
- RICHIAMATA la DGR n.1506/2002 *“Decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 – Capo IV – razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica – adempimenti regionali”* con particolare riguardo ai prezzi massimi di rimborso relativi ai farmaci di cui alla Lista di trasparenza AIFA;
- ATTESO CHE
- nella gara sopra citata, per ciascun lotto, sulla base dello stesso principio attivo, stessa forma farmaceutica e dosaggio è stato aggiudicato il farmaco con il prezzo più basso;

- il farmaco necessario per la continuità terapeutica può anche essere diverso dal farmaco aggiudicato, con un prezzo maggiore e che pertanto si rende opportuno regolamentare tale fattispecie;
- le varie ipotesi in cui sarà consentita l'erogazione di un farmaco per la continuità terapeutica dei farmaci in DPC, diversa da quella risultante dai lotti aggiudicati sono disciplinate nel succitato Allegato A;

RITENUTO

non dover creare disparità della modalità distributiva in DPC rispetto a quella convenzionata nella quale è previsto il pagamento da parte dell'assistito della differenza di costo tra il prodotto "brand" e quello equivalente presente nella lista di trasparenza e pertanto dovere prevedere, come indicato nel paragrafo successivo, una quota di partecipazione a carico dell'assistito limitatamente ai casi definiti nelle succitate Linee guida per garantire la continuità terapeutica;

RITENUTO

pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, ai fini della continuità terapeutica, dover consentire la dispensazione di farmaci diversi da quelli aggiudicati, prevedendo anche per i farmaci erogati in DPC, una corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa calcolata sulla base della media delle differenze di prezzo rilevate nei lotti della gara in argomento tra il farmaco aggiudicato e quelli non aggiudicati, quantificato in € 6,00 a confezione, per tutti i casi previsti nelle Linee Guida per la continuità terapeutica di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- tale quota di € 6,00 è stata calcolata sulla base dei consumi dei primi 9 mesi del 2016. Tale valore potrà essere aggiornato in ragione dei consumi qualitativi dei farmaci utilizzati per la presente continuità terapeutica;
- eventuali criticità operative connesse all'attuazione delle Linee Guida in argomento, che dovessero riscontrarsi in sede di applicazione delle stesse, potranno essere oggetto di rimodulazione;

RITENUTO

pertanto di dover approvare l'Allegato A "Linee Guida per la continuità terapeutica dei farmaci in Dispensazione per Conto (DPC)" parte integrante del presente provvedimento dando mandato alle Aziende Sanitarie Locali ASP ed ASM, di redigere gli elenchi dei farmaci aggiudicati in gara e di quelli necessari a garantire la continuità terapeutica e ad inviarli ai medici prescrittori e alle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale di Basilicata;

Ad unanimità di voti

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL R-IMO

DELIBERA


Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **DI APPROVARE** l'Allegato A "Linee Guida per la continuità terapeutica dei farmaci in Dispensazione per Conto (DPC)" parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI STABILIRE** che, ai fini della continuità terapeutica, è consentita la dispensazione di farmaci diversi da quelli aggiudicati erogati in DPC con la corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa di € 6,00 a confezione, per i soli casi previsti nelle Linee Guida per la continuità terapeutica di cui al precedente punto 1), dando atto che tale valore di € 6,00 potrà essere oggetto di rimodulazione in ragione dei consumi quali-quantitativi dei farmaci utilizzati per la continuità terapeutica, e dando atto inoltre che eventuali criticità operative connesse all'attuazione delle Linee Guida in argomento, che dovessero riscontrarsi in sede di applicazione delle stesse, potranno essere oggetto di rimodulazione.
3. **DI STABILIRE** che le Aziende Sanitarie Locali ASP ed ASM provvederanno a redigere gli elenchi dei farmaci aggiudicati in gara e di quelli necessari a garantire la continuità terapeutica e ad inviarli ai medici prescrittori e alle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale di Basilicata.
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali ASP e ASM per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE P.O.


(Patrizia Damiano)

IL DIRIGENTE GENERALE


(Donato Profundi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona

ALLEGATO A

LINEE GUIDA

**Distribuzione per Conto (DPC)
per la Continuità Terapeutica**

P

LINEE GUIDA Distribuzione per Conto (DPC) per la Continuità Terapeutica

PRINCIPIO GENERALE: La farmacia convenzionata eroga la specialità medicinale aggiudicata dalla procedura di gara regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 20/AB.2016/D.00062 del 21/9/2016 per il “Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT)” sulla base di prescrizione medica effettuata su ricettario standard del SSR.

SOSTITUIBILITÀ DEL FARMACO AGGIUDICATO per la Continuità Terapeutica

1. Farmaci a brevetto scaduto (Off Patent) – lista di Trasparenza AIFA:

- In caso di aggiudicazione del farmaco **brand**, la farmacia convenzionata dispenserà solo tale farmaco, fatti salvi i casi in cui la prescrizione riporti specificatamente l'indicazione della **NON SOSTITUIBILITÀ** del farmaco, come meglio descritto successivamente al punto 4;
- In caso di aggiudicazione del farmaco **equivalente** (generico) la farmacia convenzionata dispenserà solo tale farmaco, fatti salvi i casi in cui la prescrizione riporti specificatamente l'indicazione della **NON SOSTITUIBILITÀ** del farmaco, come meglio descritto successivamente al punto 4.

2. Farmaci a brevetto non scaduto (In Patent):

- La farmacia convenzionata dispenserà solo il farmaco aggiudicato, anche se nell'elenco DPC sono presenti altri farmaci con lo stesso principio attivo, stesso dosaggio e stessa forma farmaceutica, tranne nel caso di accertata e documentata intolleranza del paziente, da parte del medico prescrittore, a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti del medicinale aggiudicato.

3. Farmaco Biologico a brevetto scaduto:

- In caso di aggiudicazione del farmaco **biologico originator**, la farmacia convenzionata dispenserà solo quello aggiudicato, fatti salvi: 1) il caso dei pazienti Drug Naive ai quali sarà dispensato il medicinale Biosimilare; 2) il caso dei pazienti per i quali è attestata dal medico la necessità di continuità terapeutica anche con farmaco biosimilare. A tal proposito, nel primo caso, il medico prescrittore annoterà sulla ricetta, sotto la propria diretta responsabilità, “Paziente Drug Naive”, mentre nel secondo caso, annoterà l'indicazione della continuità terapeutica con altro farmaco, diverso da quello aggiudicato, secondo quanto specificato nel punto 3 del successivo paragrafo b);
- In caso di aggiudicazione del farmaco biologico biosimilare, la farmacia convenzionata dispenserà solo tale farmaco, tranne nei seguenti casi (che richiedono, comunque, la presenza sulla ricetta dell'indicazione della **NON SOSTITUIBILITÀ** del farmaco, opportunamente motivata):
 - documentata inefficacia terapeutica del biosimilare;
 - manifesta intolleranza al biosimilare;
 - continuità terapeutica, riferita sia all'originator che al biosimilare, su indicazione del medico prescrittore.

4. Regole Generali

La farmacia convenzionata potrà dispensare un farmaco diverso da quello aggiudicato soltanto se sulla ricetta risulta apposta dal medico prescrittore l'indicazione della **NON SOSTITUIBILITÀ** del farmaco che deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di quello aggiudicato.

In particolare, le motivazioni che possono giustificare il ricorso alla clausola di non sostituibilità e, quindi, devono essere inserite nella prescrizione, sono, di norma, le seguenti:

- intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti;
- specifica via di somministrazione;
- diversa indicazione terapeutica.

L'assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, in rapporto a quanto sopra indicato o che faccia riferimento a situazioni o circostanze non documentabili, renderà applicabile la regola

generale secondo cui la farmacia convenzionata dovrà fornire all'assistito la specialità medicinale aggiudicata dalla procedura di gara regionale.

5. FARMACO IRREPERIBILE IN DPC

In caso di irreperibilità del farmaco prescritto in DPC, si potrà erogare il prodotto nel normale ciclo distributivo convenzionale con relativa notifica di mancante, secondo le regole ivi previste, dopo aver verificato l'eventuale disponibilità del farmaco che segue in graduatoria.

6. DISPENSAZIONE NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO CONVENZIONALE DEI FARMACI IN LISTA DPC

La dispensazione di farmaci in lista DPC è consentita nel normale ciclo distributivo convenzionale solo nei casi sopra descritti, con notifica del/i mancante/i.

Inoltre, poiché la dispensazione in regime DPC è una dispensazione particolare e cioè mai immediata, si prevede la possibilità di dispensare il prodotto prescritto utilizzando il normale ciclo distributivo convenzionale, oltre ai casi innanzi previsti, anche nell'eventualità che nei soli giorni festivi e prefestivi l'assistito richieda farmaci DPC su presentazione di ricetta redatta in tali giorni esclusivamente da medici della continuità assistenziale o di strutture ospedaliere e che dovrà essere spedita nello stesso giorno della prescrizione. Al di fuori dei casi sopra specificati, non è consentita in alcun modo, la dispensazione nel normale ciclo distributivo convenzionale di farmaci con principio attivo inserito nel canale DPC, quando la denominazione di quello specifico medicinale non sia riscontrabile nella procedura di gara in argomento.

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO

Allo scopo di non dover creare disparità della modalità distributiva in DPC rispetto a quella convenzionata nella quale è previsto il pagamento da parte dell'assistito della differenza di costo tra il prodotto "brand" e quello equivalente presente nella lista di trasparenza, si stabilisce di prevedere, come indicato nel paragrafo successivo, una quota di partecipazione a carico dell'assistito limitatamente ai casi definiti nelle presenti Linee guida per garantire la continuità terapeutica. Tuttavia, poiché con le presenti Linee Guida viene concessa la continuità terapeutica anche per i farmaci In Patent di cui al precedente punto 2), ancorché raramente per casi di assoluta eccezionalità, si prevede anche per questi casi la quota di partecipazione come appresso indicato. Sono esclusi da tale previsione di partecipazione alla spesa i farmaci biologici/biosimilari, di cui al precedente punto 3), al pari di quanto regolamentato nella assistenza farmaceutica convenzionata, e il Tacrolimus (*farmaco utilizzato nella terapia antirigetto nei trapiantati d'organo secondo indicazioni autorizzate*) in analogia a quanto stabilito dall'AIFA con Determina n. 5/2016 per i farmaci a base di Ciclosporina.

Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, ai fini della continuità terapeutica, si ritiene dover consentire la dispensazione di farmaci diversi da quelli aggiudicati, prevedendo anche per i farmaci erogati in DPC, limitatamente ai farmaci per i quali è possibile la continuità terapeutica alle condizioni sopra specificate, con esclusione del principio attivo Tacrolimus e dei farmaci biologici/biosimilari di cui al precedente punto 3), una corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa calcolata sulla base della media delle differenze di prezzo rilevate nei lotti della gara in argomento tra il farmaco aggiudicato e quelli non aggiudicati, quantificato in € 6,00 a confezione.

8. CONTABILIZZAZIONE DELLA QUOTA FISSA.

La quota fissa a confezione definita in euro 6,00 dovrà essere evidenziata, dalla farmacia convenzionata, nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) mensile, portando in diminuzione tale importo al valore dell'onere spettante alla farmacia per la distribuzione per conto, nella parte imponibile della fattura.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Volc -

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

25.01.2017

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 7 facciate e da n. 1 allegato.

Firmato digitalmente da

Patrizia Tosco

CN = Tosco

Patrizia

O = non presente

C = IT